

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 29

Adunanza 4 luglio 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BRICHERASIO – VARIANTE PARZIALE  
N. 8 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 556 – 25449/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e ROBERTO RONCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Bricherasio:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 08-04547 del 26/11/2001;
- ≡ ha approvato, con le Deliberazioni C.C. n. 39 del 11/11/2004, n. 35 del 31/05/2006, n. 54 del 22/12/2008 e n. 56 del 22/12/2008 quattro Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 27 del 29/08/2011, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., sul quale la Provincia di Torino ha dichiarato l'incompatibilità al PTC2 con D.G.P. n. 989-38162 del 25/10/2011;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 3 del 12/04/2012, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che ha trasmesso alla Provincia, in data 24/05/2012 (pervenuto in data 30/05/2012)  
(*prat. n. 42-2012*)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 3.040 abitanti nel 1971, 3.586 abitanti nel 1981, 3.921 abitanti nel 1991 e 4.009 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico in costante aumento dal 1971 al 2001;
- ≡ superficie territoriale di 2.275 ettari, di cui 1.004 di pianura, 390 di collina e 882 di montagna; una conformazione fisico morfologica costituita da 1.069 ettari con pendenze inferiori ai 5% (pari a circa il 47 % del territorio comunale), 655 ettari con pendenze comprese tra i 5% e i 25% e 550 ettari con pendenze superiori ai 25%;
- ≡ in riferimento all'agricoltura e foreste si evidenziano, 522 ettari con Capacità d'Uso dei Suoli in *Classe II^* (pari a circa il 23% della superficie comunale), 811 ettari di aree boscate e 640 ettari di vigneti, frutteti e nocciolieti;
- ≡ è compreso nell'Ambito 17 di approfondimento sovracomunale "*Val Pellice*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ≡ è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 20 del N.d.A. del P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo C di media rilevanza*";
- ≡ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'art 22 del N.d.A. del P.T.C.2;
- ≡ sistema produttivo: non è compreso in ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ≡ fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (assieme ad altri 52 comuni, 3 Comunità Montane, la Provincia di Torino, numerosi enti, consorzi ed associazioni);
- ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalla linea ferroviaria Torre Pellice – Pinerolo e dalle Strade Provinciali n. 157 "*di Bibiana*", n. 158 "*di Garzigliana*", n. 161 "*della Val Pellice*" e n. 164 "*di San Secondo*";
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Pellice il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed dal Torrente Chiamogna compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Pellisotto e Rio Chiamagna di San Secondo;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 419 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
  - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 459 ettari di territorio comunale;
- ≡ tutela ambientale:
  - il SITA Regionale segnala una azienda a rischio di incidente rilevante;
- ≡ è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in classe 3S ai sensi della D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 12/04/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone 21 modifiche al Piano

vigente e nello specifico:

- con la modifica alla scheda di cui all'art. 21/16 delle N.T.A. (*Pb* "Produttivo esistente") viene consentito per alcune specifiche categorie merceologiche, la vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso anziché limitarla al solo stoccaggio e commercio all'ingrosso;
- la zona *Tb5* "terziario esistente" ospita due fabbricati uno destinato a residenza, struttura alberghiera e discoteca e l'altro al servizio di una media struttura di vendita. Con l'attuale proposta l'Amministrazione comunale intende ridurre l'estensione dell'ambito *Tb5* al solo fabbricato adibito ad attività commerciali e riconoscere una nuova area *Rcm* "residenziale di completamento" riconvertendo l'immobile polifunzionale alla sola residenza e individuando le pertinenti aree a Servizi. E' stato anche rettificato il confine tra le zone *Rtc* "residenziale e terziario di completamento" e *Tb5* per adeguarle alla frammentazione fondiaria;
- essendo presente nell'ambito contraddistinto con l'acronimo *Tb2* "terziario esistente" un insediamento produttivo, viene proposto il riconoscimento di un nuovo ambito produttivo *Pb6* "produttivo esistente" con conseguente riduzione dell'area *Tb2* e dell'adiacente zona *Tn* "terziario di nuovo impianto";
- la zonizzazione *Rnm2* "residenziale di nuovo impianto" viene riclassificata in *Ara* "area agricola di rispetto ambientale", rettificando il confine con l'adiacente ambito *Rbm4* "residenziale di recupero a media densità" che invece viene ampliato (20 abitanti); vengono confermate le aree al Servizio della residenza sul fronte della circoscrizione presenti nell'ambito stralciato *Rnm2*;
- con la modifica all'art. 21/1 "area a destinazione agricola" della NTA si consente il recupero dei fabbricati rurali anche a destinazione "artigianale di servizio";
- riconoscimento di tre nuovi ambiti *AR* "nuclei agricoli" per favorirne il recupero ai fini residenziali della volumetria esistente, localizzati in fregio a strada Camborgetti Ballada, strada Pinerolo e strada Canavero;
- riconoscimento della zona urbanistica *Lp* "lavorazione pietre" per consentire all'attività di recuperare nuovi spazi per specifiche lavorazioni e all'adeguamento alle Norme igienico funzionali, di un immobile condonato nel 1996;
- l'ambito *Rtc* "residenziale terziaria di completamento" sul quale insiste un immobile a destinazione artigianale (attualmente in stato di abbandono) viene suddiviso nelle sub aree a e b per favorirne l'attuazione con un aumento della capacità insediativa di 52 abitanti;
- considerato che il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 495/1992 attribuisce quale fascia di rispetto per le strade comunali la profondità di 20 m e per le strade vicinali 10 m, viene modificata la fascia di rispetto delle strade vicinali da 20 m a 10 m;
- avendo l'Amministrazione comunale nel 2006 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale una Variante ai sensi dell'art. 9 comma 4 Legge 285/2000 (Olimpica) che modificava la fascia di rispetto dei pozzi, vengono aggiornate la cartografia e le norme del Piano in tal senso;
- avendo lo strumento urbanistico esaurito la disponibilità di aree residenziali viene proposto l'ampliamento degli ambiti *Rbm1* e *Rbm3*, poste al margine dell'urbanizzato a parziale compensazione della zona *Rnm2* stralciata dal Piano - incompatibile ai sensi delle prescrizioni che esigono attuazione definite al comma 7 art. 17 delle N.d.A. del PTC2. Ribadendo per questo specifico intervento la seconda delle due incompatibilità al PTC2, precedentemente segnalate con D.G.P. n. 989-38162 del 25/10/2011, avendo ottemperato alla prima integrando la Variante con una autocertificazione di compatibilità idrogeologica da parte del geologo incaricato;
- stralcio del passo contenuto nelle "Prescrizione particolari" degli artt. 21/6 e 21/7, riferiti rispettivamente alle aree *Rcm* e alle aree *Rcb*, in particolare "...potranno essere variate le altezze degli edifici di 1 piano abitabile in più o in meno del prescritto con conseguente

*variazione dell'altezza pari a 3 mt/piano fermo restando il volume complessivo ammesso"* (Cfr. pag. 25-26 della Relazione Illustrativa);

- per le zone "Produttive di completamento" *Pc* l'attuale Piano consente la destinazione d'uso *T2* "Commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso ed attività affini" con limitazione al solo commercio all'ingrosso; con tale proposta l'Amministrazione comunale intende per le aree *Pc1* e *Pc3* consentire anche il commercio al dettaglio visto la vicinanza con ambiti residenziali;
- in riferimento all'ambito *Pc2* viene proposto il reperimento degli standards anche al di fuori delle perimetrazioni ed in particolare all'interno della zona a Servizi *S5-S2* nell'adiacente area *Pb5*;
- il recepimento nel testo delle Norme del Piano delle modifiche attuate ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 ed in particolare "*...la possibilità di monetizzare anche per le aree impegnate in convenzioni vigenti*" (Cfr. pag. 31 Relazione Illustrativa);
- per localizzare un'area da adibire quale centro per la raccolta comunale dei rifiuti urbani ed area ecologica comunale, viene scelta la zona *S5* "Servizi per gli insediamenti produttivi" in prossimità delle aree *Pc2* e *Pb5*;
- stralcio di una porzione dell'area a Servizi *S2/3/4* in zona *Rcb1*, in quanto difficilmente sfruttabile con aumento di 1 abitante;
- con la modifica all'art. 12/9 delle N.T.A. l'Amministrazione comunale stabilisce che entro una fascia di 30 m dalla S.P. n. 161 è ammessa per i nuovi edifici la realizzazione di fabbricati a soli due piani fuori terra in deroga a quanto consentito dalle singole schede di area;
- integrazione delle N.T.A. con l'art. 3 con il quale contabilizzare la capacità insediativa momentaneamente inutilizzata dall'Amministrazione comunale;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia prot. n. 0445668/2011/LB6-Tit.:10.04.02 del 20/05/2011 espresso in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/07/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 21/06/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di Bricherasio, adottato con deliberazione del C.C. n. 3 del 12/04/2012, presenta alcuni elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, mentre, non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; dell'art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2, per le motivazioni di seguito esposte:
  - visti i seguenti commi delle N.d.A. del PTC2 in cui è citato: comma 1 art. 51: *"Il PTC2 entra in vigore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 56/1977, dopo la pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione"* e il comma 7 art. 17 delle N.d.A. del PTC2 in cui è citato: *"(Prescrizione che esige attuazione) - Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti."*. La previsione di ampliamento delle zone *Rbm1* e *Rbm3* (intervento 11) verso il margine esterno del conurbato, a discapito del lotto intercluso contraddistinto dall'acronimo *Rnm2* che viene stralciato (intervento 4), si pone in contrasto con la prescrizione soprarichiamata, infatti, prima di prevedere l'espansione dell'urbanizzato è necessario consolidare i lotti interclusi;
2. di precisare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale."*;
3. di dare atto che, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:

- sarebbe opportuno in sede di approvazione della Variante in oggetto, fatto salvo l'intervento n. 11 incompatibile con il PTC2, revocare la deliberazione di C.C. n. 24 del 29/08/2011 con la quale era stata adottata la precedente Variante parziale n. 8. La salvaguardia, sui lotti oggetto della precedente Variante, costituitasi con la deliberazione sopraccitata, ha una durata triennale (salvo revoca), che nel caso in specie verrebbe riproposta con l'adozione della Variante oggetto della presente istruttoria, imponendo sugli stessi lotti una doppia salvaguardia, non consentita dalla L.U.R.;
  - in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si evidenzia che avendo sottoposto alla verifica preventiva di assoggettabilità la Variante parziale n. 8 adottata con D.C.C. n. 27 del 29/08/2011, sulla quale l'Organo Tecnico Comunale si era espresso escludendola dalla V.A.S., ed essendo gli oggetti di Variante sempre gli stessi (fatto salvo per l'integrazione con la relazione geologica) sarebbe preferibile richiamare negli Atti di approvazione o nel progetto definitivo della Variante il parere dell'Organo Tecnico Comunale;
4. di trasmettere al Comune di Bricherasio la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
  5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta